



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 26 GIUGNO 2003 ART. 28 BIS

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 30 novembre 2010

Si assegna il numero 18 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 3 SS del 10/12/2010

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



Allegato alla deliberazione

30 NOV. 2010

**Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di sci
Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 art. 28 bis.**

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28 bis della Legge regionale n. 8/2003 disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Calabria secondo i principi fondamentali sanciti dalla legge 8 marzo 1991 n. 81.

Art. 2

(Oggetto della professione di maestro di sci.)

E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piconza, ramponi.

Art. 3

(Albo professionale dei maestri di sci)

- 1. E' istituito l'Albo regionale in Sezioni provinciali per la professione dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia e del collegio regionale dei maestri di sci.*
- 2. L'esercizio della professione di maestro di sci è, nel territorio della Regione Calabria, subordinata alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale nella Sezione di competenza.*

Art. 4

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

- 1. Possono essere iscritti all'albo regionale, nella Sezione di competenza, dei maestri di sci, coloro che intendono esercitare la professione in detto territorio e che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché dei seguenti requisiti:*
 - cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;*
 - maggiore età;*
 - idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;*
 - possesso del diploma di scuola dell'obbligo;*
 - non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.*
- 2. La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di cui all'art. 9 del presente regolamento.*

Art. 5

(Trasferimento Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)

- 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Calabria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Calabria.*
- 2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, sentite le Amministrazioni provinciali, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o della provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo dell'articolo 4 della Legge n. 81/1991.*
- 3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì, sentite le Amministrazioni provinciali, a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.*
- 4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Calabria temporaneamente per periodi superiori ai venti giorni o stagionalmente devono darne preventiva comunicazione alla Provincia di competenza ed al Collegio regionale dei maestri di sci della Calabria indicando le località sciistiche nonché il periodo di attività.*

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a venti giorni o stagionalmente la professione in Calabria devono richiedere preventivamente il nullaosta al Collegio regionale dei maestri di sci della Calabria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Calabria devono chiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione, nella Sezione di competenza. Il nulla-osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità di cui all'articolo 12 della Legge n. 81/1991 da parte della Federazione italiana sport invernali.

Art. 6

(Corsi Tecnico Didattico Culturali e relativa abilitazione)

1. Le Province, d'intesa con la Regione, organizzano i corsi tecnico-didattico-culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale dei maestri di sci con il quale stipulano apposita convenzione e con la collaborazione degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali.

2. Detti corsi che si tengono **ogni triennio** hanno una durata di novanta giorni effettivi alla fine dei quali i candidati ammessi devono sostenere un esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui al comma 2. Le modalità di svolgimento della prova stessa sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 dell'art. 7 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa. Il programma dei corsi e delle prove d'esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

Art. 7

(Prova d'esame)

1. La prova di esame comprende tre sezioni: tecnica didattica e culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato quella tecnica e didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

2. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3.

3. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a tre commissioni tecnico-didattiche, distinti per ognuna delle diverse discipline, ed una commissione culturale, nominate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di competenza, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da: un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzioni di presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche; due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova; tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Calabria; le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario dell'ente del Settore competente.

3. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2 ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, oltre che dal funzionario di cui al comma 3 che svolge anche funzione di segretario.

4. La commissione è rinnovata ogni biennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalle normative vigenti.

Art. 9

(Aggiornamento professionale)

- 1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale calabrese sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.*
- 2. La Regione, su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci stabiliscono le modalità per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale per l'organizzazione dei corsi con cadenza annuale.*
- 3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. In tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.*
- 4. E' facoltà del Collegio dei maestri di sci richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione Italiana sport invernali.*

Art. 10

(Corsi di specializzazione)

- 1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza con esito favorevole di appositi corsi di specializzazione organizzati nella regione Calabria, in altre regioni nonché dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale sentito il parere del consiglio direttivo del Collegio regionale.*

Art. 11

(Collegio regionale dei maestri di sci)

- 1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione il Collegio regionale dei maestri di sci disciplinato dalla Legge n. 81/1991. Del Collegio fanno parte tutti i maestri che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio della Regione Calabria nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.*
- 2. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.*

Art. 12

(Scuole di sci)

- 1. La Giunta regionale delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 11 stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio calabrese.*
- 2. Le scuole di sci per ottenere il riconoscimento presentano domanda al Collegio che conclude l'istruttoria entro sessanta giorni e trasmette gli atti alla regione per il riconoscimento sentiti i comuni interessati.*
- 3. Il Collegio su domanda delle scuole da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.*

Art. 13

(Tariffe professionali)

- 1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle province.*

Art. 14

(Sanzioni)

- 1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: da euro 300,00 a 1.000,00 per l'uso della denominazione «Scuola di Sci» da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5.*
- 2. Da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 13. Da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'art. 6, eserciti l'attività di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3.*
- 3. La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.*

Art. 15

(Norme transitorie)

- 1. Fino all'istituzione del Collegio regionale dei maestri di sci possono esercitare la professione in Calabria tutti i maestri di sci che sono in possesso di attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Calabria, da altra Regione o da Amministrazioni Provinciali ricadenti nel territorio calabrese. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettere a), b), c), d), e) della Legge quadro n. 81/1991.*
- 2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto all'albo regionale dei maestri di sci della Calabria, nella sezione di competenza.*
- 3. Ai fini dell'istituzione dell'albo regionale e conseguentemente del Collegio regionale dei maestri di sci il Direttore Generale del Dipartimento "Turismo, Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili" della Regione Calabria, convoca i maestri di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento mediante avviso da pubblicarsi su Bollettino Ufficiale regionale.*
- 4. Entro i successivi trenta giorni dalla costituzione del Collegio regionale, le scuole di sci esistenti in Calabria presentano domanda al Collegio per il riconoscimento.*

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la Legge n. 81/91, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 34/2002. Art. 17

La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, **2 DIC. 2010**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO



SCOPELLITI

